

## **ACCORDO QUADRO**

### **TRA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE  
FARMACEUTICHE STEBICEF - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**

### **E**

**LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS**

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, rappresentata dal Prof. Silvestre Buscemi, nato a Palermo il 16.02.1956, (C.F. BSCSVS56B16G273Z), nella qualità di Direttore *pro-tempore* del Dipartimento (di seguito denominato "STEBICEF");

### **E**

Legambiente Sicilia Onlus, con sede legale in Palermo, Via Tripoli 3, C.F. 97009910825 rappresentata da Antonio Zanna, nato a Monreale il 04/10/1963 (C.F. ZNNNTN63R04F377L), nella qualità di Presidente regionale e legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione (di seguito "Legambiente Sicilia");

### **PREMESSO CHE**

- STEBICEF è impegnato nella crescita della Regione e del Paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo;
- STEBICEF svolge attività di formazione, frontale e sperimentale; ricerca e progettazione sui temi legati all'innovazione sociale, imprenditoria sociale e dello sviluppo locale e solidale;
- l'art. 8 della Legge 341/1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi prevede che le Università possano avvalersi, secondo le modalità stabilite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- Legambiente Sicilia è un'associazione non lucrativa, a diffusione regionale che opera da quasi quaranta anni per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute umana e del benessere animale, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio, del mare e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo che si fondano su modelli di economia circolare e per una formazione improntata allo sviluppo sostenibile e a tutela dei consumatori e delle comunità, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura;
- è riconosciuto l'interesse di STEBICEF e di Legambiente Sicilia a collaborare in attività di comune interesse scientifico e collettivo;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1  
PREMESSA

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2  
FINALITÀ DELL'ACCORDO

Scopo del presente Accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nell'ambito del quale le attività di STEBICEF e le attività di Legambiente Sicilia possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con riferimento a quanto dettagliato negli articoli successivi.

Art. 2  
OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 Considerati i rispettivi ambiti di azione e di interesse, STEBICEF e Legambiente Sicilia ritengono di avviare un rapporto di collaborazione per:

- Condividere temi quali la promozione e la programmazione di specifiche iniziative organizzate nell'ambito di attività di comune interesse scientifico, a partire dal progetto "**Volontari per Natura**" da realizzare nel corso dell'anno 2019;
- Sviluppare momenti pubblici di confronto (workshop, convegni, eventi) su specifici temi di comune interesse;

2.2 All'interno del progetto "**Volontari per Natura**" sono presenti due sezioni, ARIA e BIODIVERSITA', il cui svolgimento beneficerebbe delle competenze scientifiche presenti all'interno di STEBICEF. STEBICEF collaborerà con le proprie competenze microbiologiche per la verifica della qualità dell'aria e le proprie competenze zoologiche per il monitoraggio della biodiversità.

2.3 Per definire modalità di collaborazione ulteriori, le azioni non previste dal presente atto saranno rese operative attraverso la stipula di appositi Protocolli attuativi fra le parti che disciplineranno le diverse iniziative nell'ambito di un piano definito di comune accordo tra le parti stesse.

Art. 3  
RESPONSABILI SCIENTIFICI

I responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione sono:

- per l'Università di Palermo, Dipartimento STEBICEF: Prof. Domenico Schillaci; Dott.ssa Daniela Campobello, Dott. Mario Lo Valvo, Dott. Angelo Troia,
- per Legambiente Sicilia: Dott.ssa Giulia Casamento;
- enti terzi: Prof. Bruno Massa 'Stazione Ornitologica'.

Art. 4  
ASPETTI FINANZIARI

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico di STEBICEF e di Legambiente Sicilia.

Art. 5  
COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalle norme di legge, del proprio Personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare i locali dell'altra Parte.

Art. 6  
PROMOZIONE

STEBICEF e Legambiente Sicilia si impegnano a promuovere le attività di interesse comune, alle condizioni che verranno concordate tra le parti. In particolare, l'utilizzo del logo delle Parti, richiederà il consenso delle stesse.

#### Art. 7 DURATA

Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, ha durata annuale e si rinnova previo assenso delle Parti, da comunicarsi via PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.

#### Art. 8 MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualunque variazione al presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto da entrambe le Parti, tenuto conto altresì dell'evolversi della normativa in materia. Le Parti convengono che ogni comunicazione o notifica relativa al presente atto dovrà essere eseguita:

A) quanto a Legambiente Sicilia Onlus presso la sede legale sita in Via Tripoli, 3 - 90138 Palermo, alla c.a. del dott. Zanna, nella qualità di Presidente regionale e legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione, oppure tramite e-mail e Pec al seguente indirizzo: [legambientesicilia@pec.it](mailto:legambientesicilia@pec.it);

B) quanto a STEBICEF, presso la sede legale sita in Viale delle Scienze, Ed. 16 90128 PALERMO (PA), alla c.a del Prof. Silvestre Buscemi, nella qualità di direttore *pro-tempore*, oppure tramite e-mail e Pec al seguente indirizzo: [dipartimento.stebicef@cert.unipa.it](mailto:dipartimento.stebicef@cert.unipa.it).

#### Art. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Reciprocamente STEBICEF e Legambiente Sicilia si impegnano a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività di comune interesse.

Il materiale prodotto da ognuna delle Parti ovvero dai suoi dipendenti, collaboratori o incaricati, a qualsiasi titolo, resta di proprietà esclusiva della parte che lo ha prodotto, ferma restando la possibilità, per l'altra parte, di utilizzarla ai fini delle attività congiunte, di cui al presente Accordo ivi incluse le pubblicazioni di carattere scientifico.

#### Art. 10 FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente la definizione della vertenza, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione o interpretazione di questo Accordo sarà competente il foro di Roma.

#### Art. 11 REGISTRAZIONE

In caso d'uso, il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 4 della parte seconda, allegata al DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le imposte di bollo, se dovute, saranno a carico di Legambiente.

#### Art. 12 PRIVACY

STEBICEF e Legambiente Sicilia, con la sottoscrizione del presente Accordo, si prestano reciproco

assenso al Trattamento dei dati personali che sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, GDPR.

Art. 13  
RINVIO

Nell'ambito delle iniziative intraprese congiuntamente, per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di collaborazione, si fa riferimento alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Palermo, .....

Letto, approvato e sottoscritto,

|   |  |
|---|--|
| Per STEBICEF ---<br>Prof. Silvestre Buscemi | Per Legambiente Sicilia Onlus<br>Dott. Antonio Zanna |
|---|--|

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., secondo comma, approvano specificamente la premessa e le seguenti artt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Per STEBICEF<br>Prof. .... | Per Legambiente Sicilia Onlus<br>Dott. Antonio Zanna |
|----------------------------|--|